

Servizi di Trasporto Pubblico Locale Extraurbano nel Bacino della Provincia di Vercelli nel periodo 01.03.2016 – 09.06.2016

Autolinee

- 005 Santhià – Cavaglià – Cigliano – Livorno F. – Saluggia (periodo scolastico)
- 006 Vercelli – Cigliano;
- 007 Santhià – Alice C. – Cigliano – Livorno F.
- 008 Vercelli – Crova – Tronzano – Cigliano – Alice C.
- 009 Vercelli – Carisio
- 040 Vercelli – Biella (periodo non scolastico)
- 050 Vercelli – Alagna Valsesia (periodo non scolastico)
- 056 Vercelli – Santhià - Cavaglià
- 060 Vercelli – Trino – Crescentino – Chivasso (periodo non scolastico)
- 062 Vercelli – Rive
- 064 Santhià – Livorno F. – Crescentino (dir. Lamporo – Saluggia – periodo non scolastico)
- 067 Santhià – Cavaglià – Cigliano – Livorno F. – Saluggia (periodo non scolastico)
- 070 Vallemosso – Mosso – Trivero Lora – Borgosesia – Varallo (periodo non scolastico)
- 101 Trino – Crescentino – Chivasso – Torino Iveco
- 102 Vercelli – Trino – Crescentino – Chivasso (periodo scolastico)
- 128 Vallemosso – Mosso – Trivero Lora – Borgosesia – Varallo (periodo scolastico)
- 129 Crevacuore – Sostegno – Roasio – Lozzolo – Gattinara – Romagnano
- 131 Crevacuore – Ailoche – Caprile
- 132 Postua – Crevacuore – Guardabosone – Borgosesia
- 139 Vercelli – Olcenengo – San Germano – Santhià (dev. Tronzano)
- 149 Vercelli – Biella (periodo scolastico e agosto)
- 164 Vercelli – Alagna Valsesia (periodo scolastico)
- 165 Vercelli – Albano – Villarboit – Buronzo
- 166 Vercelli – Balocco – Rovasenda – Masserano
- 232 Vercelli – Bianzè – Livorno Ferraris
- 233 Vercelli – Ronsecco – Crescentino
- 234 Lignana – Desana – Asigliano – Pertengo – Rive – Tricerro – Ronsecco
- 245 Santhià – Livorno F. – Crescentino (dir. Lamporo – Saluggia – periodo scolastico)
- 251 Trino – Santhià – Cavaglià – Verrone – Massazza

SPECIFICHE TECNICHE E OBBLIGHI DI SERVIZIO

allegati

- Programma di Esercizio

art. 1 - (Oggetto)

1. L'oggetto del presente Documento è l'affidamento in concessione dal 01/03/2016 al 09/06/2016 compresi delle seguenti linee di trasporto pubblico di persone, secondo le modalità e prescrizioni descritte negli articoli seguenti e come da Programma di Esercizio allegato, per una produzione complessiva stimata in 646.062 vett*km:
 - 005 Santhià – Cavaglià – Cigliano – Livorno F. – Saluggia (periodo scolastico)
 - 006 Vercelli – Cigliano
 - 007 Santhià – Alice C. – Cigliano – Livorno F.
 - 008 Vercelli – Crova – Tronzano – Cigliano – Alice C.
 - 009 Vercelli – Carisio
 - 040 Vercelli – Biella (periodo non scolastico)
 - 050 Vercelli – Alagna Valsesia (periodo non scolastico)
 - 056 Vercelli – Santhià - Cavaglià
 - 060 Vercelli – Trino – Crescentino – Chivasso (periodo non scolastico)
 - 062 Vercelli – Rive
 - 064 Santhià – Livorno F. – Crescentino (dir. Lamporo – Saluggia – periodo non scolastico)
 - 067 Santhià – Cavaglià – Cigliano – Livorno F. – Saluggia (periodo non scolastico)
 - 070 Vallemosso – Mosso – Trivero Lora – Borgosesia – Varallo (periodo non scolastico)
 - 101 Trino – Crescentino – Chivasso – Torino Iveco
 - 102 Vercelli – Trino – Crescentino – Chivasso (periodo scolastico)
 - 128 Vallemosso – Mosso – Trivero Lora – Borgosesia – Varallo (periodo scolastico)
 - 129 Crevacuore – Sostegno – Roasio – Lozzolo – Gattinara – Romagnano
 - 131 Crevacuore – Ailoche – Caprile
 - 132 Postua – Crevacuore – Guardabosone – Borgosesia
 - 139 Vercelli – Olcenengo – San Germano – Santhià (dev. Tronzano)
 - 149 Vercelli – Biella (periodo scolastico e agosto)
 - 164 Vercelli – Alagna Valsesia (periodo scolastico)
 - 165 Vercelli – Albano – Villarboit – Buronzo
 - 166 Vercelli – Balocco – Rovasenda – Masserano
 - 232 Vercelli – Bianzè – Livorno Ferraris
 - 233 Vercelli – Ronsecco – Crescentino
 - 234 Lignana – Desana – Asigliano – Pertengo – Rive – Tricerro – Ronsecco
 - 245 Santhià – Livorno F. – Crescentino (dir. Lamporo – Saluggia – periodo scolastico)
 - 251 Trino – Santhià – Cavaglià – Verrone – Massazza.

art. 2 - (Durata)

1. L'affidamento ha una durata di 101 giorni consecutivi a decorrere dal 01.03.2016 sino al 09/06/2016 compresi.

art. 3 - (Obblighi di servizio)

1. L'esercizio delle linee in oggetto è soggetto all'imposizione da parte dell'Ente Affidante degli obblighi di servizio definiti dal regolamento UE 1370/2007, nonché dal D.Lgs. 19 novembre 1997 n.422 e dalla L.R. n.1 del 4 gennaio 2000 e s.m.i.
2. A fronte dell'imposizione di tali obblighi di servizio, l'Ente Affidante corrisponde all'Affidatario le compensazioni economiche previste all'art.17 del presente Documento.

art. 4 - (Modifica dei Programmi di Esercizio)

1. Potranno essere apportate, su iniziativa dell'Ente Affidatario (sentito l'Affidatario e valutate le eventuali esigenze del stesso) o su istanza motivata dell'Affidatario (previa approvazione dell'Ente Affidante) le seguenti variazioni alle modalità di esercizio:
 - a. istituzione di nuove linee o corse;
 - b. soppressione di linee o corse esistenti;
 - c. ogni altra variazione del PEA delle autolinee (frequenze, orari, percorsi, etc.) tale da comportare una variazione della produzione programmata.
2. Le variazioni di cui al punto 4.1, contenute nel limite di una variazione in aumento o in diminuzione della produzione complessiva pari al $\pm 3\%$ della produzione inizialmente prevista, non comporteranno modifiche del corrispettivo chilometrico unitario di cui al successivo punto 17.1.
3. L'Affidatario può effettuare di propria iniziativa unicamente eventuali variazioni dei servizi (modalità di esercizio, orari, numero di corse) dovute a causa di forza maggiore, sciopero o l'effettuazione di corse suppletive (corse bis) ammesse, che dovranno essere comunicate dall'Affidatario all'Ente Affidante entro il secondo giorno lavorativo successivo all'evento.

art. 5 - (Norme generali di esercizio)

1. L'impresa deve esercitare tutte le autolinee affidate nel rispetto delle norme legislative e regolamentari applicabili nel periodo di validità, anche se non espressamente richiamate. Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le norme del Codice Civile in materia di responsabilità del vettore nei contratti di trasporto.

art. 6 - (Rappresentanza legale e responsabilità dell'esercizio)

1. L'Affidatario è rappresentato nei confronti dell'Ente Affidante dal Rappresentante legale della società.
2. Il Responsabile di esercizio dell'impresa ATAP SPA è il Sig. Bertella Ing. Sergio, Direttore Generale e Gestore dei Trasporti dell'Impresa, in quanto in possesso dell'idoneità ad esercitare tale funzione ai sensi del D.M. 20 dicembre 1991 n° 448. Il Responsabile di esercizio rappresenta l'Affidatario presso l'Ente Affidante per tutte le questioni relative all'esercizio del servizio di Trasporto.

art. 7 - (Personale)

1. L'Affidatario deve disporre del personale, da esso dipendente, preposto allo svolgimento del servizio.
2. L'Affidatario deve applicare, nei confronti del proprio personale dipendente, le norme legislative ed i contratti nazionali di lavoro previsti per la categoria.
3. L'Affidatario è tenuto a trasmettere all'Ente Affidante l'elenco del personale adibito all'esercizio.

art. 8 - (Autobus)

1. L'Affidatario, per tutta la durata dell'affidamento, dovrà avere la disponibilità degli autobus necessari all'espletamento del servizio nei periodi di maggiore richiesta e delle scorte necessarie, determinate secondo quanto previsto nel successivo comma 2.
2. Il fabbisogno minimo di mezzi necessari all'espletamento dei servizi sulle linee di cui all'art.1, definito in base all'impiego massimo, ovvero al numero di mezzi necessari per soddisfare il massimo

impegno nel corso della giornata incrementato del 10% quale scorta di riserva, è definito in 57 veicoli.

3. L'Affidatario è tenuto a trasmettere all'Ente Affidante l'elenco dei veicoli impegnati per l'esercizio.
4. Gli autobus impiegati nelle linee oggetto di affidamento dovranno:
 - a. essere immatricolati in servizio pubblico di linea, ai sensi dell'art 87 del Codice della Strada;
 - b. essere regolarmente collaudati ed assicurati secondo le norme di legge;
 - c. rispettare i requisiti di immagine di cui alla deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n° 134-22089 del 05.07.1989.
5. Su ciascun veicolo potrà essere trasportato un numero complessivo di passeggeri non superiore a quello ammesso dal libretto di circolazione; sono ammessi passeggeri in piedi, nel numero massimo previsto dalla carta di circolazione, sotto esclusiva responsabilità del Responsabile di Esercizio della Società Affidataria e salvo espresso divieto contenuto nelle "modalità di esercizio" della linea su cui il mezzo è in servizio. All'interno degli autoveicoli dovrà essere indicato il numero massimo dei posti, a sedere e in piedi, corrispondenti a quelli stabiliti nella carta di circolazione.
6. Ogni modifica comportante variazione delle caratteristiche tecniche contenute nella carta di circolazione degli autoveicoli in servizio pubblico di linea dovrà essere autorizzata dall'Ufficio Provinciale M.C.T.C. competente e successivamente comunicata all'Ente Affidante prima dell'immissione in servizio.
7. L'Affidatario dovrà richiedere l'autorizzazione all'Ente Affidante per alienare i mezzi impiegati sulle linee esercitate nonché per immatricolare ed impiegare altri mezzi su tali linee.
8. L'Impresa potrà richiedere, e ottenere, l'autorizzazione a distogliere autobus dal servizio per l'impiego in servizi di noleggio, ai sensi dell'art. 82 del Codice della Strada, previa verifica da parte dell'Ente Affidante che siano assicurati tutti i servizi di linea affidati e siano garantite le necessarie scorte.
9. Non potranno essere distolti dal servizio di linea per l'impiego in servizi di noleggio autobus di anzianità inferiore a dieci anni acquistati con contributi pubblici.
10. L'Affidatario, previa autorizzazione dell'Ente Affidante, potrà impiegare sulle linee oggetto dell'affidamento, ai sensi dell'art. 82 del Codice della Strada, autobus immatricolati in servizio di noleggio da rimessa riconosciuti idonei dagli Uffici M.C.T.C.

art. 9 - (Modalità di esercizio ed orari)

1. L'Affidatario deve esercitare le linee di trasporto pubblico affidate secondo il Programma di Esercizio riportato in allegato e gli orari stabiliti o approvati dall'Ente Affidante.
2. L'Affidatario deve rispettare le prescrizioni di esercizio riportate nell'articolo 10 e quelle di volta in volta impartite, per motivi di pubblica utilità, dall'Ente Affidante.
3. Le modalità di esercizio possono essere modificate secondo quanto disposto all'art. 4.

art. 10 - (Prescrizioni di esercizio)

1. L'impresa deve effettuare il servizio solo sui percorsi previsti nel Programma di Esercizio di ciascuna linea.
2. Nell'esercizio delle autolinee dovranno essere effettuate solo le fermate autorizzate.
3. L'Affidatario deve effettuare tutte le corse previste nel Programma di Esercizio allegato, nel rispetto dei relativi orari, salvo eccezioni previste dall'art. 4.
4. L'Affidatario dovrà predisporre dei servizi suppletivi (corse bis), qualora si verificassero situazioni di eccezionale affollamento dei mezzi tali da superare il numero massimo di passeggeri trasportabili dai mezzi normalmente impiegati; di tale eventualità dovrà essere fornita comunicazione motivata

all'Ente Affidante entro i due giorni lavorativi successivi all'effettuazione delle corse suppletive. L'Ente Affidante, ricevutane comunicazione, può contestare la corsa o richiedere chiarimento entro i due giorni lavorativi successivi alla comunicazione stessa; dopo tale termine la corsa si intende ammessa. Ove l'afflusso di utenza eccedente la capacità dell'autobus assuma carattere sistematico (verificata in un periodo di tempo di almeno quattro settimane consecutive) la corsa suppletiva sarà inserita, nei tempi tecnici necessari, nel Programma di Esercizio; in questo caso, al fine di salvaguardare l'equilibrio fra costi di erogazione della corsa e ricavi, le parti concorderanno l'eventuale possibilità di inserimento a PEA della corrispondente corsa di andata/ritorno.

5. L'Affidatario deve esporre alle fermate principali di ogni comune gli orari delle autolinee transitanti, mantenendoli aggiornati; sugli orari esposti dovranno essere riportate le eventuali limitazioni di esercizio.
6. Il personale viaggiante e di controllo dell'Affidatario deve portare la divisa aziendale e/o un tesserino di riconoscimento posto in modo visibile.
7. L'Affidatario deve comunicare all'Ente Affidante, entro i due giorni lavorativi successivi al loro verificarsi, ogni incidente, sospensione, variazione o anomalia di esercizio, anche non dipendente da colpa o volontà dell'Impresa.
8. L'Affidatario deve ottemperare a tutte le prescrizioni, generali e particolari, emanate dall'Ente Affidante e dal personale da esso incaricato della vigilanza.

art. 11 - (Tariffe)

1. L'Affidatario deve applicare le tariffe definite dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta regionale n°13-6608 del 04.11.2013 e s.m.i.
2. L'Affidatario deve applicare le agevolazioni tariffarie per i disabili e gli agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n°58-8267 del 14.10.1986, n°38-12800 del 28.4.1987, n°107-18324 del 14.9.1992, n°2-804 9 del 23.12.2002 e successive modificazioni e alle leggi finanziarie regionali n°9 del 14 maggio 2004, n°9 del 23 aprile 2007 e n°5 del 4 maggio 2012 e successive modificazioni.
3. L'Ente Affidante si riserva la possibilità, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 1/2000 e s.m.i., di avviare politiche di incentivazione tariffaria.

art. 12 - (Biglietti ed abbonamenti)

1. I ricavi da traffico derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio relativi ai servizi sono attribuiti all'impresa.
2. L'Affidatario deve adottare e rendere disponibili tutte le tipologie di documenti di viaggio previste dalla Regione Piemonte con deliberazione n°13-6608 del 04.11.2013.

art. 13 - (Regolamento di Esercizio)

1. L'Affidatario deve disporre, per l'intera durata dell'affidamento, di un "Regolamento di Esercizio" che disciplini il corretto uso da parte dei viaggiatori dei servizi ai trasporto pubblico da esso gestiti e sottoporlo all'approvazione dell'Ente Affidante.

art. 14 - (Informazioni ai viaggiatori)

1. L'Affidatario deve assicurare una costante e aggiornata informazione ai viaggiatori sui servizi offerti mediante:

- a. segnalazione delle fermate con idonee paline dotate di indicazione della linea in transito e relativi orari (almeno nella fermata principale di ogni comune); in caso di vendita di biglietti a terra dovrà essere indicata la rivendita più vicina;
- b. pubblicazione e diffusione dell'orario generale dei servizi, delle sue variazioni e modifiche anche temporanee;
- c. segnalazione, a bordo dei mezzi, nelle eventuali rivendite di biglietti e con comunicati a mezzo stampa a seconda dell'importanza dell'evento, di scioperi, deviazioni, soppressioni od ogni altra anomalia di servizio con congruo anticipo.

art 15 – (Sciopero)

1. L'Affidatario deve osservare le disposizioni inerenti le garanzie in caso di sciopero nei servizi pubblici, ai sensi della legge 12 giugno 1990 n°146 e successive modificazioni, riportando sull'orario generale le corse garantite anche in caso di sciopero.

art. 16 - (Informazioni all'Ente Affidante)

1. L'Affidatario deve informare l'Ente Affidante di tutte le anomalie al servizio, anche per cause accidentali, entro due giorni lavorativi dal loro verificarsi.

art. 17 - (Compensazioni economiche)

1. Per il periodo 01/03-09/06/2016 l'Ente Affidante, a fronte degli obblighi di servizio imposti, corrisponde una compensazione economica pari a 1,4113 Euro/vett*km più iva, applicata alle percorrenze effettivamente effettuate e ritenute compensabili dall'Ente Affidante.
2. L'Ente Affidante corrisponderà all'impresa il 95% (novantacinquepercento) dell'importo contrattualmente dovuto in rate mensili posticipate pagate presso la propria Tesoreria.
3. Il saldo delle compensazioni previste sarà erogato, previa verifica del consuntivo delle percorrenze autorizzate ed effettivamente svolte dall'Affidatario e riscontrate dall'Ente Affidante, al netto degli acconti corrisposti, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura previa acquisizione delle certificazioni di regolarità contributiva presso gli Enti assicurativi e previdenziali.
4. L'Ente Affidante riconoscerà all'Affidatario, in aggiunta a quanto previsto al comma 1:
 - a. gli importi relativi alla compensazione forfetaria per le agevolazioni tariffarie tra cui quelle previste a favore di persone disabili ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale n°58-8267 del 14.10.1986, n° 38-12800 del 28.4.1987, n° 107-18324 del 14.9.1992 e n° 2-8049 del 23.12.2002;
 - b. gli importi relativi alla copertura degli oneri contrattuali derivanti dal rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri per il biennio economico 2000-2001.
5. L'Affidatario è tenuto alla immediata restituzione, su richiesta dell'Ente Affidante, delle somme eventualmente riscosse in eccedenza rispetto a quanto dovuto a saldo.
6. L'Ente Affidante ha facoltà di trattenere dai pagamenti in acconto o a saldo le somme derivanti da eventuali sanzioni pecuniarie, di cui al successivo art.19, irrogate a carico dell'impresa e divenute esecutive.

art. 18 - (Vigilanza e controllo)

1. L'Ente Affidante esercita le funzioni di vigilanza e controllo sul servizio previste dalla vigente normativa e dal presente documento. Per le funzioni di vigilanza e di controllo, l'Ente Affidante individua e comunica all'Affidatario il Personale ad esse incaricato.

2. Il Personale dell'Ente Affidante incaricato delle funzioni di vigilanza e di controllo ha libero accesso agli impianti ed alle vetture dietro esibizione di apposita tessera di servizio.
3. L'impresa ha l'obbligo di agevolare l'esercizio dell'attività di cui al primo comma, consentendo l'esame degli autoveicoli e degli impianti nonché alla documentazione relativa alla gestione del servizio.

art. 19 - (Sanzioni)

1. Ai sensi dell'art.1 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e dell'art. 19, comma 3, lett. h) del D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 come modificata dal D. Lgs. 20 settembre 1999, n. 400, e dell'art 19 della legge regionale della Regione Piemonte 4 gennaio 2000 n° 1 s.m.i., per ogni violazione degli obblighi di servizio, o in generale, derivanti da obblighi di legge, possono essere applicate al Responsabile d'esercizio dell'Affidatario le sanzioni descritte ai successivi commi.
2. La sanzione per infrazioni alle modalità ed alle prescrizioni di esercizio è stabilita, a discrezione dell'Ente Affidante, da euro 200,00 (duecento/00) a euro 1.000,00 (mille/00).
3. La sanzione per irregolare denuncia delle percorrenze stabilite, ivi comprese le corse aggiuntive (corse bis) e le corse non effettuate anche per cause non dipendenti dall'Affidatario, è stabilita da euro 1.000,00 (mille/00) a euro 2.000,00 (duemila/00).
4. Le sanzioni per violazioni alle norme relative al "Parco Autobus" di cui all'art. 8, è stabilita da euro 2.000,00 (duemila/00) a euro 5.000,00 (cinquemila/00).
5. La determinazione delle sanzioni sarà rapportata dall'Ente Affidante alla gravità della violazione e verrà tenuto conto, altresì, dell'opera svolta dall'impresa per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.
6. I fatti che comportano le violazioni di cui ai commi precedenti sono contestati agli interessati con contestuale fissazione di un termine, non inferiore a 30 giorni, per la presentazione delle controdeduzioni. Gli interessati possono far pervenire all'Ente Affidante scritti difensivi o documenti e possono presentare istanza di audizione personale.
7. Per quanto non disciplinato espressamente, si osservano in quanto applicabili le disposizioni normative vigenti.
8. L'Affidatario è obbligato in solido con il Responsabile d'esercizio per le sanzioni pecuniarie derivanti di cui al presente articolo.
9. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esime il Affidatario dall'adempimento contrattuale richiesto dall'ente Affidante e non limita in alcun modo la potestà di risolvere il contratto attribuita all'ente Affidante.
10. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non preclude la possibilità di applicare al Affidatario le sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 nonché nel DPR 11 luglio 1980, n. 753 per le fattispecie ivi previste.

art. 20 - (Responsabilità)

1. L'Affidatario assume ogni responsabilità, con conseguente manleva per l'Ente Affidante, inerente l'organizzazione e l'esercizio del servizio in oggetto.
2. L'Affidatario, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, è tenuto ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia e le norme e gli obblighi di servizio previsti.

art. 21 - (Cessione e Sub-Appalto)

1. All'Affidatario è consentito affidare a terzi vettori una quota dei servizi non superiore al 30 % delle percorrenze complessive, previa autorizzazione dell'Ente Affidante.
2. Il sub-appalto dei servizi di cui sopra dovrà garantire modalità e condizioni di erogazione del servizio verso l'utenza e verso l'Ente Affidante non inferiori a quelle previste dagli obblighi di servizio imposti.
3. L'Affidatario conserva in ogni caso la titolarità e la responsabilità del servizio, sia nei confronti dell'Ente Affidante, sia nei confronti dell'utenza; il sub-affidamento decade al venir meno, per qualunque motivo, dell'affidamento.
4. L'Affidatario dovrà comunque comunicare (successivamente al sub-affidamento autorizzato dall'Ente Affidante) all'Ente stesso la quota del programma di esercizio sub-affidato, e le condizioni contrattuali del sub-affidamento.

art. 22 – (Clausole finali)

1. Il presente Documento è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/1986.
2. Le relative spese (bolli, registrazione ecc.) sono a carico del Affidatario.
3. Per le controversie è devoluta competenza giurisdizionale esclusiva al Foro di Torino.
4. È nullo qualsiasi atto di cessione totale o parziale dei Servizi oggetto del presente Documento, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. n. 163 del 12/4/2006.
5. Per quanto non esplicitamente previsto, si rinvia al D.Lgs. n. 422 del 19/11/1997, alla L.R. n. 1 del 4/1/2000, al D.Lgs. n. 163 del 12/4/2006, alle disposizioni contenute nel R.D. 18.11.1923 n. 2440 e nel R.D. 23.5.1924 n. 827, nonché al Codice Civile ed a tutte le norme vigenti in materia non espressamente citate.
6. Costituisce parte integrante del presente Documento l'allegato Programma di Esercizio